



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e

Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice

nella causa civile iscritta al n. r.g. 7938/2023 promossa da:

la signora **DELLA**, nata il 10/01/1967, con l'avv. Francesco Roppo e domiciliata presso lo studio del difensore a Forlì in V.le Matteotti n. 105

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE DI FORLÌ-CESENA -
MINISTERO INTERNO**

RESISTENTE/I

PM

INTERVENIENTE NECESSARIO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

1.

Con ricorso tempestivamente depositato la ricorrente, signora **DELLA**, nata il 10/01/1967 in Costa d'Avorio, ha impugnato il provvedimento del 17.5.2023, notificatole in data 29.5.2023, col quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale le ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiata, la protezione sussidiaria e forme complementari di protezione.

Ha quindi chiesto al Tribunale di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 e 14 del D.Lgs 251/2007 o di riconoscere il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale.

PDF Eraser Free

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio e la Commissione territoriale non ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35-*bis* comma 8 D.L.vo n. 25/2008, nonostante la regolarità delle comunicazioni.

Il Pubblico Ministero, pur essendo stata data formale comunicazione da parte della Cancelleria, non è intervenuto nel giudizio e non ha formulato osservazioni ostative all'accoglimento della domanda.

La causa è stata istruita con l'audizione personale della ricorrente e la documentazione prodotta dalla stessa.

1.1

Come riportato nel provvedimento impugnato, al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale la richiedente si è dichiarata cittadina ivoriana.

In sede di audizione ha tuttavia precisato di non aver mai posseduto documenti e di non conoscere con certezza la propria cittadinanza.

Ha comunque riferito di essere nata in Costa d'Avorio, da madre ivoriana e padre burkinabé, e di essere cresciuta a Burkina Faso (Burkina Faso) presso la famiglia degli zii.

Ha dichiarato di appartenere all'etnia mossi (quella del padre) e di professare la religione cattolica; di non aver mai frequentato la scuola né svolto attività lavorativa o politica; di essere orfana di entrambi i genitori e di avere zii e cugini residenti in Burkina Faso.

Ha inoltre riferito di avere un compagno e un figlio: il compagno si trova attualmente in Italia e ha a sua volta presentato domanda di protezione internazionale, mentre il figlio vive in Costa d'Avorio con la madre del compagno.

La richiedente ha raccontato che, dopo la morte del padre – avvenuta quando era ancora bambina – la madre, poi anch'essa deceduta, l'aveva portata via dalla Costa d'Avorio per affidarla a uno zio residente in Burkina Faso.

È così cresciuta con lo zio, la moglie di quest'ultimo e i cugini, i quali tuttavia l'avevano sempre maltrattata: sin da piccola era costretta ad aiutare la zia nella vendita dell'acqua e veniva frequentemente picchiata.

Nel 2018 è rimasta incinta dell'attuale compagno e lo zio, adirato anche perché il compagno era di religione musulmana, l'ha aggredita e cacciata di casa.

La richiedente ha quindi trovato ospitalità presso un amico del compagno, ma ha riferito che ogni volta che passava davanti all'abitazione dello zio veniva insultata da quest'ultimo.

Dopo il parto, il bambino è stato affidato alla madre del compagno in Costa d'Avorio. Ha aggiunto che anche la famiglia del compagno era contraria alla relazione per motivi religiosi, ma che la madre di lui aveva comunque accettato di occuparsi del neonato, che veniva così trasferito in Costa d'Avorio.

PDF Eraser Free

La richiedente ha poi lasciato il Burkina Faso nel 2019, dirigendosi prima in Niger e successivamente in Algeria, dove è stata raggiunta dal compagno. In seguito, i due si sono recati in Tunisia, che hanno però abbandonato nel 2023 a causa della difficile situazione esistente nel Paese. Sono infine giunti in Italia nel febbraio 2023.

Quanto ai timori in caso di rimpatrio, la richiedente ha dichiarato di non voler tornare in Costa d'Avorio, dove non ha più alcun riferimento familiare, né di voler rientrare in Burkina Faso, Paese nel quale è sempre stata maltrattata dai familiari.

1.2

La Commissione Territoriale - dato atto della produzione di referto medico attestante la presenza di cicatrici sul corpo della richiedente - ha ritenuto:

«-credibili gli elementi relativi alla nazionalità e alla provenienza della richiedente. Più nello specifico, si evidenzia che si considerano credibili le circostanze rappresentate dalla richiedente in merito e che dalle stesse può confermarsi quanto dalla richiedente dichiarato al momento della presentazione della domanda di asilo, ossia che la stessa è cittadina ivoriana. La stessa invero, nata in Costa d'Avorio da un genitore ivoriano, al momento della nascita ha acquisito la cittadinanza ivoriana, in base alla normativa del Paese: secondo il codice della nazionalità ivoriana (...)

“Est ivorien (...) L'enfant légitime ou légitimé, né en Cote d'Ivoire, Sauf si ses deux parents sont étrangers”;
-solo parzialmente credibili gli elementi relativi alla vicenda personale esposta dalla richiedente in audizione. Invero, pur ritenendosi credibile che la richiedente abbia un vissuto di maltrattamenti da parte degli zii, non si ritiene al contrario sussistente alcun timore attuale in tal senso al momento della partenza, né a fortiori un timore futuro. In base alle stesse dichiarazioni della richiedente i familiari l'hanno allontanata e non l'hanno più cercata (a specifica domanda sul punto, la richiedente ha infatti dichiarato soltanto, e invero piuttosto genericamente, che quando ella passava davanti a casa dello zio, quest'ultimo la insultava e minacciava). Non vi è dunque alcun elemento per ritenere che i familiari avrebbero potuto porre in essere atti lesivi nei suoi confronti e continuare a perpetrare dei maltrattamenti nei suoi confronti, quand'anche fosse rimasta in Burkina Faso.

Con riferimento alla Costa d'Avorio, invece, Paese di cui la richiedente in base alle valutazioni suesposte è cittadina, di cui è cittadino il compagno e in cui si trova il figlio, la richiedente non esprime alcun particolare timore. Può pertanto ritenersi che nel paese di origine la richiedente sarebbe al sicuro e non riscontrerebbe problematiche rilevanti ai fini della protezione internazionale».

Sulla base della motivazione sopra richiamata, la Commissione Territoriale ha ritenuto che la richiedente non soddisfi i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiata ai sensi dell'art. 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra del 1951, né quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 251/2007.

Considerata la Costa d'Avorio quale Paese d'origine, la Commissione ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del medesimo decreto legislativo.

PDF Eraser Free

Ha altresì osservato che, sebbene la richiedente provenga da un Paese di origine qualificato come sicuro ai sensi del D.M. 17 marzo 2023, ella risulta essere stata in passato vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte dei familiari. Pertanto, pur non emergendo elementi di rilievo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, la Commissione ha ritenuto che la richiedente versi in una situazione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, con conseguente inapplicabilità della procedura prevista per i richiedenti provenienti da Paesi sicuri. Infine, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1 e 2, lett. d-bis, nonché degli artt. 20-bis e 28 del D.Lgs. n. 286/1998.

2.

Nel ricorso, la difesa ha ripreso i fatti già esposti dalla ricorrente dinanzi alla Commissione Territoriale, deducendo che il Paese di provenienza della stessa debba essere individuato nel Burkina Faso, ove ella ha vissuto sin dall'infanzia, dopo la morte del padre.

Ha censurato il provvedimento di diniego, osservando che, contrariamente a quanto ivi affermato, la ricorrente aveva riferito anche dei pericoli successivi al suo allontanamento dalla casa dello zio, il quale aveva continuato a insultarla e ad istigare i cugini a picchiarla.

Ha sostenuto che la grave situazione di insicurezza generalizzata esistente in Burkina Faso giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007, misura che le spetterebbe altresì qualora si individuasse come Paese di provenienza la Costa d'Avorio, dove la ricorrente è soltanto nata, attesa la perdurante instabilità e l'insicurezza diffuse anche in tale Stato. Ha infine sottolineato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, al procedimento non si applica il D.M. 17 marzo 2023 in materia di Paesi di origine sicuri, poiché la volontà della ricorrente di presentare domanda di protezione internazionale deve farsi risalire al momento del suo inserimento nel sistema di accoglienza governativo di cui al D.Lgs. n. 142/2015, momento certamente anteriore, come risulta dalla comunicazione della Prefettura di Forlì-Cesena del 20 febbraio 2023 (doc. 8).

Ha pertanto domandato il riconoscimento della protezione sussidiaria o speciale.

Con la memoria depositata in data 10 ottobre 2025, la difesa ha evidenziato che il Paese di effettiva provenienza della ricorrente deve essere individuato nel Burkina Faso, ove ella ha vissuto fino all'inizio del percorso migratorio e dove ha subito episodi di violenza domestica, senza poter ottenere alcuna forma di tutela, anche in ragione della situazione di generale insicurezza del Paese. Ha pertanto insistito per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 2 e 14 del D.Lgs. n. 251 del 2007.

2.1

Nel corso dell'udienza dell'8 maggio 2025, la ricorrente è comparsa unitamente al Sig. T i, anch'egli richiedente asilo, che si è qualificato come suo compagno.

PDF Eraser Free

La difesa ha richiesto che la ricorrente venisse ascoltata con l'ausilio del compagno, chiamato a fungere da interprete, poiché già a conoscenza delle sue vicende personali. Ella ha quindi reso le seguenti dichiarazioni:

«D. Come va?

R. Bene.

D. Parla italiano?

R. Poco poco.

D. Capisce bene mentre le parlo in italiano?

(la ricorrente chiede ausilio all'interprete)

R. Poco.

D. Conferma di essere nata nel 2000 e di avere attualmente 25 anni?

R. Non conosco la mia data di nascita. Non so quando sono nata. Io non sono mai andata a scuola.

D. I familiari le dicevano più o meno quando è nata?

R. In Africa non si usa dire così.

D. Conferma di essere cittadina della Costa d'Avorio?

R. Io sono cresciuta in Burkina Faso, mia madre è della Costa d'Avorio e mio padre è burkinabè. Io ho vissuto in Burkina Faso, a Bobo Dioulasso.

D. Conferma di aver vissuto in Costa d'Avorio fino ai sei anni e di avere in seguito vissuto in Burkina Faso fino al 2019?

R. No, avevo 4-5 anni quando sono andata in Burkina.

D. In quali Paesi ha soggiornato prima di giungere in Italia e per quanto tempo?

R. Sono partita nel 2019 e sono arrivata in Italia a febbraio 2023. Ho iniziato dal Niger. Quando siamo arrivati a Tamarasset sono stata violentata. Poi siamo arrivati in Algeria e sentivo dolori alla pancia. Quando sono arrivata in Algeria ho incontrato mio marito e abbiamo continuato insieme il viaggio fino alla Tunisia dove ho lavorato come donna di servizio. Ho lavorato in una famiglia tunisina con due bambini, un papà e una mamma. In questo momento nessuno ci aiutava, come è avvenuto in Italia, dovevamo pagare tutto.

D. Tre anni sono tanti. Vuole raccontare altro?

R. Spesso, se io rompevo qualcosa, loro mi minacciavano e a fine mese non mi pagavano.

D. C'è altro che vuole raccontare del periodo fra Burkina e Italia?

R. Ho lasciato il Burkina perché venivo maltrattata. In Tunisia la stessa cosa. Io non posso parlare bene francese, neanche scrivere e quindi questo mi ha resa vulnerabile anche in Tunisia.

D. Perché è andata proprio in Tunisia?

R. Io sono stata violentata a 12 anni. Non volevo dirlo. E' stato a Bobo Dioulasso. Quando avevo 5 anni è morto mio padre. Sono stata maltrattata da mio zio e anche violentata ancora dai figli di mio zio.

D. Avv. Roppo: Come mai in Tunisia e non in altro Paese?

R. Quando sono arrivata in Tunisia io non conoscevo nessuna persona. In Burkina sono stata maltrattata e per questo me ne sono andata. In Costa D'Avorio non conoscevo nessuno della mia famiglia e non riuscivo ad andare. Volevo rifarmi una vita in Tunisia.

Quando ero in Tunisia, spesso andavo al negozio per fare la spesa e in questo momento ho incontrato una persona nel negozio, anche il capo del negozio che è un tunisino, e spesso loro mi dicevano "Abbiamo un viaggio per andare in Italia". Loro dicevano che se avevo i soldi potevo andare con loro per attraversare il mare insieme. Io ho chiesto loro "Quanto costa per attraversare il mare?" Loro dicono tanti soldi, 1000 dinari, e io avevo in quel momento 600 dinari e loro mi hanno

PDF Eraser Free

detto che è poco, che dovevo aggiungere qualcosa. In questo momento ho venduto tutto quello che avevo nella casa, come fornello, tavolo sedia. E così ho preparato il viaggio.

D. Il sig. Traore, quando è stato sentito dalla Commissione, ha riferito che siete giunti in Italia tramite il fidanzato di una sua amica che era un trafficante.

R. No, io non conoscevo nessuno».

Ritenuta l'opportunità di procedere all'audizione della ricorrente con l'assistenza di un'interprete nominata d'ufficio, la causa è stata rinviata alla successiva udienza del 27 giugno 2025, nel corso della quale la ricorrente ha reso le seguenti ulteriori dichiarazioni:

«D. Alla scorsa udienza ho interrotto la nostra conversazione perché desideravo che non fosse il sig. Traore a farle da interprete, poiché per prassi del tribunale non vengono mai impiegati compagni e mariti. Vuole ricominciare a raccontare la sua storia?

R. Io a quattro anni - per quello che mi ricordo - ero da mio zio a B in Burkina Faso, ma mi hanno detto che sono nata in Costa d'Avorio da una madre ivoriana.

Sono cresciuta là e non è stato molto facile per me lì e ho sofferto molto.

All'età di 11-12 anni ho iniziato a vendere dell'acqua alla stazione dei treni di Bobo-Dioulasso.

Mentre ero in questa famiglia di mio padre - siccome in Africa, in Burkina, dormono in una stanza comune - i maschi più grandi di me della casa abusavano di me e io non potevo dire niente altrimenti mi picchiavano (In sede di rilettura precisa: Erano i fratelli minori della moglie di mio zio e quando io provavo a spiegarlo a mia zia lei mi picchiava e diceva che dovevo stare zitta).

E così sono scappata di casa e sono andata a vivere all'interno della stazione. E' venuto mio zio, mi ha recuperata, ma poi a casa la moglie di mio zio mi picchiava e io comunque non potevo dire niente perché è cosa di famiglia. Ho segni di lesioni dappertutto. (In sede di rilettura precisa: Ho anche segni di bruciature su una coscia, perché una volta la zia mi ha spinta sul focolare che usavamo per cucinare. In Africa si fa un fuoco a terra. Sono rimasta a vivere alla stazione dei treni, non sono più tornata a vivere stabilmente a casa di mio zio perché la situazione era insostenibile. Così prendevo l'acqua e la vendevo. A volte poteva andare bene e a volte no, però io dovevo pur mangiare e quindi per sopravvivere a volte succedeva che andavo con gli uomini in cambio di qualcosa da mangiare. Dopo mio zio, siccome la gente parlava e diceva che sua nipote viveva alla stazione, è venuto a recuperarmi, ma sua moglie mi picchiava sempre.

D. La C.T. non ha dubitato dei maltrattamenti che ha subito vivendo in Burkina Faso con i suoi parenti, per cui se vuole può evitare di parlarne ancora e di rivivere questa parte dolorosa della sua storia. Racconti solo se lo vuole lei.

R. Va bene. Così, girando dentro la stazione, vivendo lì, Traore è venuto dalla Costa d'Avorio e abbiamo avuto un figlio insieme.

Così, sono andata a stare da un parente di Traore (D. in sede di rilettura: Dove? R. Sempre a o), ma anche lì non è stato facile perché anche loro facevano fatica. Il bambino si ammalava e per pagare le visite facevo fatica. Così era difficile lì e non potevo neanche tornare indietro. Avendo fatto un figlio fuori dal matrimonio non potevo tornare a chiedere aiuto dall'altra parte, cioè dai miei parenti (In sede di rilettura precisa: Noi abbiamo anche chiesto a mio zio di ritornare lì, ma ha detto di no perché avevo avuto un figlio fuori dal matrimonio ed è un tabù).

Nel frattempo, hanno dato moglie a , perché la sua famiglia non mi voleva e diceva che non potevo neanche stare lì dal parente. Hanno detto che T re ha già una moglie in Costa d'Avorio e in più lui è musulmano e io cattolica e avrebbero preso solo mio figlio e me no.

Siccome nessuno mi voleva da nessuna parte, quando il bambino ha iniziato a camminare ho chiesto ai parenti di Traore di lasciare il bambino e andare all'avventura con le mie amiche in Niger (In sede di rilettura precisa: Sono andata via di mia iniziativa, senza dir nulla, perché non mi volevano lì. Lì non è che ti cacciano, ti maltrattano in modo che tu te ne vai da sola).

Ho lasciato il bambino così dentro il cortile, perché non lo volevano, e me ne sono andata.

PDF Eraser Free

Sono andata in un'avventura con le amiche in Niger e lì abbiamo fatto di tutto, lavato i piatti e anche siamo andate noi stesse con uomini per poter sopravvivere.

(D. in sede di riletture: Come ha fatto ad organizzare il viaggio e lasciare il Burkina? R. Dal Burkina al Niger ho preso una sorta di autobus. Quando arrivi in Niger dopo sei lì, ti vedono, ti dicono "sei giovane, vedi che qui non c'è lavoro" e ho proseguito per l'Algeria).

Così, quando sono arrivata in Algeria, avevo il numero di Traore (In sede di riletture precisa: Avevo il suo numero per avere ogni tanto notizie del bambino).

L'ho chiamato per spiegargli la situazione, gli ho detto che avevo lasciato il bambino lì e me ne ero andata e volevo sapere se il bambino era ancora a casa. (In sede di riletture precisa: Quando io ho partorito, dopo 7 ore è tornato in Costa d'Avorio in famiglia, mentre io ero rimasta dallo zio di 7 ore. Quando ho partorito c'era e c'era anche lo zio, però siccome la situazione non era buona, Traore è tornato in Costa d'Avorio per chiedere ai parenti se io potevo andare a vivere presso di loro col bambino, ma la famiglia di Traore ha detto di no, il bambino sì ma io no).

Così Traore mi ha spiegato un po' la situazione. Mi ha detto che lo zio gli aveva spiegato che cosa avevo fatto, che il bambino piangeva e cercava la mamma (In sede di riletture precisa: Quando io ho lasciato la casa, sapevo che non c'era nessuno che si sarebbe potuto prendere cura del bambino e che sarebbe stato mandato in Costa d'Avorio e così ho chiamato Traore per sapere se il bambino era andato via o era ancora lì).

Traore mi ha chiesto dove stavo e mi ha detto "Aspettami che allora ti raggiungo" (In sede di riletture precisa: Quando siamo arrivati in Algeria vivevamo dentro un foyer dove sono raggruppati tutti i neri).

In Algeria, nel frattempo, mentre mi spostavo - quando non avevo niente da dare - abusavano di me gli uomini. Se avessi avuto qualcuno che poteva pagare meglio, ma non avevo nessuno io da chiamare. (In sede di riletture precisa: Lì quando arrivi e sei una donna sparano davanti con la pistola e o dai qualcosa o altrimenti devi dare te stessa, se no ti ammazzano. Se riesci correre e scappare meglio. Anche i bambini piccoli maschi li prendono e li bastonano e tutto. Non erano solo

i poliziotti, ma anche la gente. Se non avevi qualcosa da dare, era un inferno. Perciò sono scappata da lì e sono andata in Tunisia, ma anche lì la situazione non era tanto diversa).

Spesso sono stata anche picchiata. Nel frattempo che ero lì che aspettavo anche Traore, cucinavo un po' e andavo a vendere ai muratori africani che erano lì. Per poter sopravvivere (In sede di riletture precisa: E' in Tunisia che ho lavorato. In Algeria per le donne non c'è niente. Solo per gli uomini che vengono impiegati nelle costruzioni c'è lavoro).

Nel frattempo, è arrivato Traore. Mentre eravamo lì in Algeria dormivamo nelle case in costruzione.

Quando arrivavano i poliziotti algerini ci prendevano, ci legavano e ci portavano nel deserto. E' capitato anche a me (In sede di riletture precisa: Per non perdersi nel deserto e poter ritornare la gente cercava di lasciare dei segni, delle tracce).

E da lì siamo scappati e siamo andati in Tunisia.

(D. In sede di riletture: Dove ha vissuto in Tunisia? R. Ho vissuto a Carthage).

In Tunisia ho lavorato un po' come domestica, lavapiatti, pulizia, giardinaggio, ma alla fine di ciò che guadagnavamo non ci rimaneva niente perché dovevamo spendere tutto in affitto, fatture di acqua, luce, cibo. Non rimaneva più niente nelle nostre mani. Tutto in nero ovviamente, non lavoravo con contratto.

Una persona per cui lavoravo mi ha mandata a comprare qualcosa in un negozio e lì mi è stato proposto se volevo andare in Italia. (In sede di riletture precisa: Non è stato il negoziante a propormi di viaggiare, ma un signore tunisino che sempre osservava).

Ho detto che non avevo soldi. Mi ha risposto "No, tu i soldi ce li hai in mano". Ha cercato di convincermi a partire dicendo che i tunisini ci avrebbero ammazzati tutti perché il Presidente tunisino aveva detto che non voleva quelli che venivano dal Sabel.

Lì mi sono spaventata perché non sapevo che fosse così quel paese, guardavo solo i social media, Facebook, Tik Tok e basta e non sapevo fosse così quel Paese.

PDF Eraser Free

Così sono andata a raccontarlo a [] e quello che mi ha detto il tizio. Lui mi ha detto "Tu conosci il tipo? Non è che sta dicendo bugie?"

Siccome eravamo lì e non avevamo soldi, abbiamo detto "Come facciamo ora?"

Quel poco che guadagnavo, pagate tutte le spese, lo mandavo per il bambino. Lavoravo soltanto io e non Traore, perché lì i maschi si devono nascondere, perché li prendevano e li mettevano in carcere.

Invece le donne le lasciavano. Venivano le signore con le macchine, ci prendevano, ci portavano a casa per fare i lavori domestici e poi ci riportavano dove ci avevano prese (D. in sede di riletitura: Ha lavorato per più persone? R. Ho lavorato in Tunisia per una sola donna che mi veniva a prendere e mi faceva lavorare. D. Quali erano le condizioni di lavoro? R. Lavoravo dalle 8,00 alle 17,00 tutti i giorni. Solo la domenica rimanevo a casa. D. Veniva pagata? R. Secondo l'umore, mi pagava 300 dinar, 400 dinar).

Così ho chiesto alla signora per cui lavoravo di pagarmi. Mi ha dato i soldi, sono andata da [] e gli ho detto "Ecco io ho questi soldi e provo a partire, perché non ho intenzione di rimanere e morire qui senza mio figlio". 400 dinar avevo. Avevo anche una bomboletta di gas della cucina, così l'ho presa e sono andata dal negoziante per vendergliela. Lui non voleva, ma io ho insistito dicendo che avevo bisogno di soldi per andare via. Era lo stesso che mi aveva consigliato di lasciare il Paese (In sede di riletitura precisa: No. Era la stessa persona nel cui negozio avevo incontrato il tizio che mi aveva proposto di partire. La persona che mi ha proposto di uscire dal Paese non è un negoziante, era un signore che era lì vicino e che osservava sempre).

Così avendo i soldi in mano - se andavo io, come donna potevano portami via i soldi - ho mandato Traore da questo tizio che ci ha accompagnati da un trasportatore (In sede di riletitura precisa: Io e [] e il negoziante, come garanzia, per rassicurarci).

Alla fine, avevamo 600 dinar e siccome noi volevamo una garanzia, che se davamo i soldi saremmo effettivamente giunti in Italia, il negoziante ha detto "Conosco questa signora, viene da me, è una persona per bene e quindi per rispetto dovete portarli a destinazione". Quindi il signore negoziante ci ha detto di andare senza avere paura.

Così abbiamo seguito il tizio, che ci ha portati dentro una casa dove c'erano tutti neri dentro. Dopo qualche tempo, ci hanno

portato con un furgoncino fino ad una spiaggia. C'era una piccola nave ed era tutta malmessa ed avevamo paura.

Nonostante le condizioni della barca, non avevamo scelta, siamo andati dentro e siamo andati in mezzo al mare.

Abbiamo fatto due giorni in mare e il terzo giorno è arrivata una grossa barca e ci hanno salvato.

Sarei potuta andare in Africa altrove ma non conosco nessuno, in Mali, in Niger. Così sono venuta in Italia per cercare la protezione, perché a casa mia non c'è protezione e neppure a casa di [] .

D. Il suo percorso migratorio è durato oltre tre anni. La maggior parte del tempo l'ha trascorso in Tunisia?

R. Il tragitto dal Burkina in Tunisia è durato circa due anni e mezzo. Faccio fatica a dire quanto tempo sono rimasta in Tunisia. Durante tutto il viaggio ho sofferto, non avevo da mangiare a sufficienza, inoltre non sono andata a scuola e faccio fatica anche per questo a misurare il tempo.

D. Quando siete arrivati in Italia avevate dei debiti con trafficanti o con altri?

R. No, non eravamo in debito con nessuno. Neanche in famiglia nessuno ha dato soldi.

D. Avv. Roppo: A volte le persone vengono mandate in Italia dai trafficanti per sfruttarle.

R. Come ho spiegato, sono io che ho deciso di andarmene via dal Burkina e ho viaggiato in autonomia. Non ci sono trafficanti a cui doversi dei soldi. Non c'è nessuno dietro al mio viaggio. Avevo già tanti problemi e non volevo trovarne altri. No, non ho avuto di questi problemi.

I primi tempi, quando sono arrivata qui stavo in accoglienza a Castrocaro e poi sono andata a lavorare in un hotel là a chiamata. Adesso lavoro da due mesi a Cesena da Amadori.

D. Alla scorsa udienza, [] ha raccontato che vi siete conosciuti ad Abidjan, dove entrambi cercavate di lavorare.

R. No. E' [] che è venuto in Burkina per lavorare.

PDF Eraser Free

Io dopo essere stata portata in Burkina da piccola non ci sono più tornata in Costa d'Avorio. Ho sempre vissuto in Burkina fino a quando non ho deciso di mettermi in viaggio. Mi è stato raccontato che mi hanno portata in Burkina perché mio padre era morto.

Lo zio di _____ re in Burkina ha portato il bambino alla mamma di _____ e in Costa d'Avorio. (In sede di rilettura precisa: Lo zio di _____ ? non so se è veramente suo zio. In Costa d'Avorio loro sono vicini di casa. Siccome ero rimasta incinta, Traore gli ha chiesto ospitalità anche per me).

D. Come le dicevo all'inizio, la Commissione Territoriale ha creduto alle sue dichiarazioni circa i maltrattamenti che ha subito da parte di uno zio con cui ha vissuto per anni in Burkina Faso, ma non ha ravvisato rischi per il caso di suo rientro in Costa d'Avorio, Paese di cui ha la cittadinanza. Vuole spiegare con precisione quali sono i suoi timori o che problemi o difficoltà pensa che incontrerebbe in caso di un eventuale rientro in Costa d'Avorio?

R. Anche io stessa non so di che nazionalità sono.

Posso dire che mi è stato riferito che sono nata in Costa d'Avorio da padre burkinabé - l' _____ i - e madre ivoriana - T _____ n - e che, alla morte di mio padre, mia madre mi ha portata dalla famiglia di mio padre in Burkina Faso e da lì non mi sono più mossa da quando avevo quattro anni fino a quando non sono partita, più o meno nel 2018.

Mi è stato raccontato che mio padre è morto quando avevo due anni e mia madre anche è in seguito è deceduta. In Costa d'Avorio ho solo il figlio, non ho nessun'altra persona lì.

Dalla famiglia di _____ non potrei andare a stare. Già avevamo problemi fra noi all'epoca perché io sono cristiana e loro musulmani.

Soprattutto non mi vogliono perché i genitori di _____ hanno scelto un'altra moglie per lui e a me non mi vogliono.

Non mi darebbero neanche il bambino, perché è maschio e se rimasse con me diventerebbe cristiano.

Non so se ci sia ancora qualche parente di mia madre in Costa d'Avorio, ma io non ho mai conosciuto nessuno là e non ho mai avuto contatti con nessun parente.

D. Dove vive suo figlio?

R. A Daloa.

D. Siete in contatto?

R. Al telefono non ci ho mai parlato. Mi mandano le foto e qualche vocale, non suo ma di chi manda le foto. Non direttamente a me le mandano ma è _____ che me le passa. Non ho nessun contatto con loro.

D. Ha altri legami o contatti stabili in Costa d'Avorio?

R. Niente proprio.

D. Invece ha contatti stabili o legami di qualche tipo in Burkina Faso?

R. Poca cosa. Al massimo qualche contatto su Facebook.

D. Parliamo ora della sua vita in Italia. Come vanno le cose?

R. Tutto sommato va bene. Trovo da mangiare la mattina e anche il pomeriggio. Vado al lavoro, finisco di lavorare alle 19,00 poi per motivi di trasporto capita che impieghi anche qualche ora per riuscire a rientrare. A volte quando non trovo l'autobus prendo il treno e vado da _____ a Forlì.

D. Attualmente, lei dove vive?

R. Alla Caritas di Cesena.

D. Come mai è uscita dall'accoglienza?

R. Ero andata oltre un certo reddito per poter stare dentro l'accoglienza (L'avv. Roppo rappresenta che da una comunicazione trasmessagli dalla Dialogos risulta soltanto che "La ricorrente è formalmente uscita dal progetto").

D. A proposito di lavoro, in atti ho visto un contratto, da aprile 2025 a dicembre 2025, come operaia in uno stabilimento di Cesena che lavora il pollo ed un precedente contratto da marzo a settembre 2024 come lavapiatti presso il Grand Hotel Castrocaro.

R. Sì, giusto.

PDF Eraser Free

D. Ha svolto lavori irregolari?

R. Prima nel centro di accoglienza facevo la baby sitter ai figli di altre donne, lì all'interno del campo, e mi davano 50-100 euro al mese.

D. Ha familiari ha in Italia?

R. Ho qualche conoscenza qua, ma non ho famiglia

D. Con _____ siete compagni? O siete sposati?

R. _____ vive la sua vita. Io ogni tanto vado lì, quindi non so cosa succede dopo. Adesso siamo solo amici, non siamo una coppia.

D. Dei motivi per cui _____ lasciato la Costa d'Avorio lei sa qualcosa?

R. Non so le ragioni. Sicuramente anche per seguire me.

D. Acconsente a che il tribunale acquisisca e confronti le dichiarazioni rese dal sig. Tr _____ con le sue?

R. Sì. Non so però cosa sia buono per me e cosa no. Io ho bisogno di avere i documenti. Anche per vedere un domani mio figlio. Se lui non può venire qui almeno che io possa andare giù per vedere come sta veramente. La famiglia di T _____ e non vuole che lui mi sposi e quindi non so cosa succederà un domani, ma quello che mi interessa è mio figlio.

D. Che cosa sta facendo _____ in Italia?

R. Lavora.

D. Lei in Italia ha frequentato o sta frequentando corsi di formazione o studio?

R. Non ho avuto la possibilità. Arrivata da Dialogos non c'era posto. Poi ho trovato lavoro e non sono riuscita. L'anno prossimo ho intenzione di provarci perché lavorerò la sera e la mattina andrò a scuola.

D. In Italia ha amicizie stabili?

R. Solo i colleghi di lavoro.

D. Quando non lavora cosa fa?

R. Mi riposo guardando video sul cellulare.

D. Lei è cattolica. Frequenta qualche parrocchia?

R. Per il fatto di non parlare italiano non vado in chiesa.

D. Avvocato, desidera porre altre domande alla sua assistita?

R. No.

D. C'è che desidera aggiungere? Ad esempio, sulle sue condizioni di salute.

R. Ho dei problemi ginecologici. Ho un ciclo molto abbondante e molto doloroso. E' da dopo il parto che è iniziato tutto. Sarei dovuta andare da un medico, ma essendo uscita dall'accoglienza non sono riuscita ad andare. Mi avrebbero dovuto accompagnare quelli di Dialogos e io non conoscendo il posto non mi sono presentata alla visita. Soffro frequentemente di infezioni urinarie e ginecologiche. Chiedo la protezione all'Italia perché la mia infanzia e la mia adolescenza sono state molto difficili, se fossi rimasta là sarei morta. Sono venuta in Italia anche per recuperare l'infanzia che ho perso».

All'esito della suddetta udienza, visto il tempestivo deposito di note conclusionali con le quali la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, in data 15 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio.

3.

In premessa, si deve osservare come nell'esaminare la domanda di protezione internazionale occorra seguire, in forza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, un approccio strutturato e bifasico, distinguendo la fase della raccolta degli elementi di prova offerti dal richiedente asilo con la cooperazione del giudice, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE, sentenza *M. vs. Ministero della Giustizia* C- 277/11 del 22 novembre 2012).

PDF Eraser Free

In merito alla prima fase, lo Stato italiano, nel trasporre la direttiva 2004/83/CE, ha previsto in base all'art. 3, comma 5 del decreto qualifiche n. 251 del 2007 che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi possano essere considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritenga comunque che il richiedente: a) ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile. Il contenuto dei parametri sub c) ed e) evidenzia dunque come il giudizio sulle dichiarazioni del richiedente debba essere integrato dall'assunzione delle informazioni relative alle condizioni generali del Paese d'origine [Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020: «l'obbligo del giudice di acquisire informazioni sulla reale ed attuale situazione del Paese di origine (cd. cooperazione istruttoria) non sorge per il solo fatto che sia stata proposta domanda di protezione internazionale, collocandosi in rapporto di stretta connessione con la circostanza che il richiedente abbia fornito una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile. Tuttavia, tale adempimento non può essere escluso solo perché, in base agli indicatori di credibilità soggettiva forniti dall'art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007, le dichiarazioni della parte risultino intrinsecamente inattendibili, poiché, in questo modo, la valutazione di credibilità non atterrebbe più alla prova, ma diverrebbe una condizione di ammissibilità o un presupposto del riconoscimento del diritto o, comunque, si risolverebbe in un giudizio sulla lealtà processuale».

3.1

Quando oggetto del procedimento sia la condizione di un ricorrente che possa essere stato vittima di tratta, perché così allegato dal medesimo o perché emergano comunque elementi indiziari da cui sorga il sospetto che sia stato vittima di tratta, ulteriori indicazioni in ordine ai parametri che debbono informare il giudizio di credibilità emergono dalle *Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale* elaborate nell'ambito del progetto della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (U.N.H.C.R) denominate *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*.¹ In tale documento si legge che *“nell'ambito di un'intervista con persone richiedenti asilo potenziali vittima di tratta possono emergere difficoltà nella ricostruzione del vissuto. Occorre tener conto del fatto che la persona potrebbe non voler fornire informazioni complete o vere sulla propria esperienza di tratta o sfruttamento per timore, vergogna o anche solo per scarsa fiducia nei confronti dell'interlocutore che, in quel contesto, rappresenta l'autorità [...]. In tal senso la persona può aver fornito false generalità in una fase iniziale della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, perché, come è noto, nel contesto della tratta degli esseri umani spesso alle vittime vengono attribuite generalità diverse dalle proprie per alternarne l'identità e garantirsi un pieno controllo sulle stesse [...]. La persona potrebbe inoltre non avere consapevolezza della propria condizione di vittima e trovarsi in una situazione in cui, sebbene condotta in Italia mediante soggetti o un'organizzazione dediti alla tratta di persone, ancora non ha compreso del tutto il proprio destino. In tal senso appare poco utile ragionare in termini netti tra persona “consapevole” e “non consapevole”, poiché spesso si tratta di situazioni limbo in cui la vittima sa, ma solo fino ad un certo punto, quello a cui andrà incontro ed in cui la sua libertà di*

¹ https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf

PDF Eraser Free

scegliere è influenzata da una varietà di fattori, come ad esempio legami sociali, magico-rituali, condizione di subalterità legata al genere o all'età. Il fatto, dunque, che in una fase iniziale la persona neghi di essere vittima di tratta non deve condurre ad escludere che essa lo sia. Analogamente è opportuno approfondire dichiarazioni rese in un momento iniziale che fanno riferimento ad una pregressa situazione di sfruttamento nei paesi di transito ma che, a detta della persona richiedente, oggi sarebbe cessata: spesso le vittime di tratta sono indotte dai trafficanti a riferire solo una parte della propria vicenda ed in particolare sono incoraggiate ad esplicitare lo sfruttamento sessuale o lavorativo avvenuto in un paese di transito riferendo tuttavia di essersi "liberate" grazie a qualche benefattore incontrato casualmente. Nel caso in cui la persona sia sopravvissuta a traumi importanti, potrebbe aver difficoltà a ricostruire i fatti in modo preciso e cronologicamente ordinato" (pag. 70).

Dalle dette Linee Guida (pag. 50) si rilevano inoltre i cd. indici di tratta che possono emergere nel corso della istruttoria (anche in carenza di una specifica allegazione della persona quale vittima di tratta):

«Indicatori preliminari di tratta che emergono frequentemente nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale

- Condizioni personali (dichiarate e/o individuate)
- Condizioni economiche nel paese di origine fortemente disagiate e/o basso livello o assenza di istruzione
- Contesto familiare problematico e/o disagiato ad es. famiglia numerosa, oppure totale assenza di legami familiari
- Provenienza da paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta (e in particolare da alcune aree del paese) alla luce delle COI
- Precarie condizioni di salute
- Viaggio ed esperienze nei paesi di transito (dichiarate e/o individuate)
- Donna o minore che ha affrontato il viaggio da sola/o
- Persona vulnerabile o minore sola/o, accompagnata/o da una persona poco conosciuta o con cui ha un rapporto non chiaro
- Presenza di un benefattore o sponsor alla partenza
- Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta
- Scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe)
- Passaggi da persona a persona (riferisce di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali viene affidato/a senza pagare niente)
- Esperienze di sfruttamento nel/i paese/i di transito
- Affrancamento da una precedente situazione di sfruttamento in modalità poco chiare
- Mancato pagamento del viaggio
- Necessità di ripagare un debito contratto per il viaggio
- Richieste ulteriori di denaro rispetto a quanto già pagato
- Sottrazione dei documenti d'identità nel paese di transito o di destinazione».

Nello specifico, le Linee Guida chiariscono che tali indicatori "devono costituire non certo un elenco rigido e tassativo, ma solo un insieme di parametri indicativi; sono elementi che periodicamente necessitano di essere aggiornati ed integrati a seconda delle evoluzioni del fenomeno e delle strategie e tecniche adottate dalle organizzazioni criminali; per poter ritenere ragionevole che la persona richiedente protezione internazionale sia una vittima di tratta non è necessario che tali indicatori emergano nella loro totalità, ben potendo ravvisarne solo alcuni; devono essere considerati nel loro complesso, poiché talvolta, presi singolarmente, non sono idonei a costituire un parametro per l'accertamento di una situazione di tratta; devono essere integrati in base alle informazioni a disposizione sul fenomeno della tratta in relazione a determinati Paesi di origine".

Di conseguenza, quando si sospetta che la richiedente sia stata vittima di tratta oppure quando la stessa si definisca vittima di tratta, è necessario valutare la sua credibilità con criteri specifici rispetto a quanto

PDF Eraser Free

accada per vagliare altri *claim* di protezione: *“L’autorità amministrativa e il giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale [devono] svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 10 giugno 2020, n. 11170), con particolare approfondimento nelle ipotesi di più violenta aggressione della libertà e della dignità della donna, come nel caso in questione, di “vendita” della richiedente, di per sé integrante un trattamento di tipo schiavistico, esigente l’assunzione di specifiche informazioni sulla situazione delle donne nigeriane, anche considerato che spesso le vittime di tratta non denunciano le violenze subite per timore di ritorsioni (Cass. 14 novembre 2019, n. 29603)” (Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 10/2021).”*

La Corte di Cassazione ha anche sottolineato che, trattandosi di un fenomeno transnazionale di particolare complessità, il giudice, ai fini di una corretta qualificazione della vicenda, non può limitarsi ad acquisire informazioni relative al solo Paese di origine, ma deve estendere l’analisi anche ai Paesi di transito – come previsto dall’art. 8 del D.lgs. 25/2008 – nonché alla struttura stessa del fenomeno della tratta, mediante fonti pertinenti e adeguate alla ricostruzione dei fatti (Cass., Sez. I civ., ord. 12.01.2022, n. 676, est. Russo).

Nella medesima ordinanza, la Suprema Corte ha altresì evidenziato come, frequentemente, le vittime di tratta, pur trovandosi in un Paese diverso da quello in cui ha avuto origine la vicenda di sfruttamento, non si siano ancora effettivamente affrancate dalla soggezione fisica o psicologica agli agenti persecutori, risultando pertanto riluttanti a riferire compiutamente i fatti subiti, ad autoqualificarsi come vittime e ad avviare percorsi di protezione e reinserimento.

4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, può ora procedersi all’esame delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, a partire da quelle concernenti la cittadinanza.

Dalla documentazione agli atti risulta che, in sede di compilazione del modello C3, la ricorrente avrebbe indicato di essere cittadina ivoriana; in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale, tuttavia, ha precisato di essere nata in Costa d’Avorio da madre ivoriana e padre burkinabé, di non conoscere la propria cittadinanza e di non aver mai posseduto documenti di identità (cfr. verbale di audizione: *«Sono nata a [redacted] oa, ma sono solo nata lì, dopo sono andata in Burkina Faso (...) Quanto alla nazionalità, non ho mai avuto i documenti. Domanda: I suoi genitori erano della Costa d’Avorio? Risposta: La mia mamma è ivoriana e mio padre è del Burkina Faso. Domanda: Non ha mai avuto un documento in tutta la sua vita? Risposta: Mai, mai»*).

La ricorrente ha confermato tali circostanze anche nel corso dell’udienza, dichiarando: *«D. Conferma di essere cittadina della Costa d’Avorio? R. Io sono cresciuta in Burkina Faso; mia madre è della Costa d’Avorio e mio padre è burkinabé. Ho vissuto a [redacted] lasso (...) Anche io stessa non so di che nazionalità sono. Posso dire che mi è stato riferito che sono nata in Costa d’Avorio da padre burkinabé – [redacted] – e madre ivoriana – [redacted] m – e che, alla morte di mio padre, mia madre mi ha portata presso la famiglia paterna in Burkina Faso, dove sono rimasta fino alla mia partenza, avvenuta intorno al 2018»*.

PDF Eraser Free

Considerato che la ricorrente è totalmente analfabeta (firma con una croce) e che il modello C3 risulta compilato con l'assistenza di un'interprete italiana (doc. 2), le sue dichiarazioni circa la non conoscenza della propria cittadinanza appaiono coerenti, plausibili e conformi agli indicatori di attendibilità soggettiva di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007.

Inoltre, nel corso della fase amministrativa la ricorrente aveva dichiarato di essere nata nel 2000; in questa sede, tuttavia, ha precisato di non conoscere con certezza la propria data di nascita, affermando testualmente: «D. Conferma di essere nata nel 2000 e di avere attualmente 25 anni? R. Non conosco la mia data di nascita, non so quando sono nata. Io non sono mai andata a scuola. D. I familiari le dicevano più o meno quando è nata? R. In Africa non si usa dire così».

Tale circostanza appare plausibile, tenuto conto della condizione personale della ricorrente – orfana e analfabeta – circostanza, questa, non contestata neppure dalla Commissione Territoriale.

La Commissione Territoriale ha altresì riconosciuto che la ricorrente ha trascorso pressoché l'intera vita in Burkina Faso, ospite di alcuni zii, e che è stata sottoposta a gravi maltrattamenti.

La credibilità complessiva del racconto non risulta, peraltro, messa in dubbio dalla Commissione, neppure con riferimento al viaggio migratorio, descritto come durato circa tre anni.

Anche tali circostanze possono pertanto essere parimenti ritenute accettate anche in questa sede.

Davanti al Tribunale, il racconto dei maltrattamenti subiti in ambito familiare si è arricchito di numerosi particolari, in modo coerente e privo di contraddizioni, che ne confermano la credibilità: «Mentre ero in questa famiglia di mio padre - siccome in Africa, in Burkina, dormono in una stanza comune - i maschi più grandi di me della casa abusavano di me e io non potevo dire niente altrimenti mi picchiavano (In sede di rilettura precisa: Erano i fratelli minori della moglie di mio zio e quando io provavo a spiegarlo a mia zia lei mi picchiava e diceva che dovevo stare zitta). E così sono scappata di casa e sono andata a vivere all'interno della stazione. E' venuto mio zio, mi ha recuperata, ma poi a casa la moglie di mio zio mi picchiava e io comunque non potevo dire niente perché è cosa di famiglia. Ho segni di lesioni dappertutto. (In sede di rilettura precisa: Ho anche segni di bruciature su una coscia, perché una volta la zia mi ha spinta sul focolare che usavamo per cucinare. In Africa si fa un fuoco a terra). Sono rimasta a vivere alla stazione dei treni, non sono più tornata a vivere stabilmente a casa di mio zio perché la situazione era insostenibile. Così prendevo l'acqua e la vendevo. A volte poteva andare bene e a volte no, però io dovevo pur mangiare e quindi per sopravvivere a volte succedeva che andavo con gli uomini in cambio di qualcosa da mangiare. Dopo mio zio, siccome la gente parlava e diceva che sua nipote viveva alla stazione, è venuto a recuperarmi, ma sua moglie mi picchiava sempre (...). Così, girando dentro la stazione, vivendo lì, 1 è venuto dalla Costa d'Avorio e abbiamo avuto un figlio insieme».

Quanto al viaggio migratorio, dalle dichiarazioni rese emergono numerosi indici riconducibili a un possibile percorso di tratta, pur a fronte della negazione da parte della ricorrente di essere stata vittima di tale fenomeno.

PDF Eraser Free

Il racconto sul punto risulta in parte confuso e reticente: la ricorrente sembra non aver voluto o potuto approfondire alcuni passaggi, verosimilmente anche per la difficoltà di comprendere appieno il concetto di “tratta”, tenuto conto anche del suo stato di totale analfabetismo.

Ella ha riferito di aver vissuto in Burkina Faso in condizioni di estrema povertà, costretta a dormire nella stazione e a prostituirsi per sopravvivere: *«Sono rimasta a vivere alla stazione dei treni, non sono più tornata a vivere stabilmente a casa di mio zio perché la situazione era insostenibile. Così prendevo l'acqua e la vendevo. A volte poteva andare bene e a volte no, però io dovevo pur mangiare e quindi per sopravvivere a volte succedeva che andavo con gli uomini in cambio di qualcosa da mangiare»*).

Ha dichiarato di essere poi partita con alcune amiche non meglio identificate: *«Siccome nessuno mi voleva da nessuna parte, quando il bambino ha iniziato a camminare ho chiesto ai parenti di Traore di lasciare il bambino e andare all'avventura con le mie amiche in Niger (In sede di rilettura precisa: Sono andata via di mia iniziativa, senza dir nulla, perché non mi volevano lì. Lì non è che ti cacciano, ti maltrattano in modo che tu te ne vai da sola»*.

È rimasta vaga nelle spiegazioni circa le modalità di partenza dal Burkina Faso e sull'organizzazione del viaggio, limitandosi a riferire quanto segue: *«D. in sede di rilettura: Come ha fatto ad organizzare il viaggio e a lasciare il Burkina? R. Dal Burkina al Niger ho preso una sorta di autobus. Quando arrivi in Niger, dopo che sei lì, ti vedono e ti dicono: “Sei giovane, qui non c'è lavoro”, e così ho proseguito per l'Algeria»*.

Ha inoltre riferito di essersi dovuta prostituire anche durante il viaggio per potersi mantenere: *«Sono andata in un'avventura con le amiche in Niger e lì abbiamo fatto di tutto, lavato i piatti e anche siamo andate noi stesse con uomini per poter sopravvivere»*.

Ha raccontato di aver subito ripetute violenze sessuali: *«Quando siamo arrivati a Tamarasset sono stata violentata»; «In Algeria, nel frattempo, mentre mi spostavo - quando non avevo niente da dare - abusavano di me gli uomini (...) Se non avevi qualcosa da dare era un inferno. Perciò sono scappata da lì e sono andata in Tunisia, ma anche lì la situazione non era tanto diversa). Spesso sono stata anche picchiata»*.

In Tunisia avrebbe lavorato presso una donna, svolgendo mansioni domestiche in condizioni di sfruttamento: *«(in) Tunisia dove ho lavorato come donna di servizio. Ho lavorato in una famiglia tunisina con due bambini, un papà e una mamma. In questo momento nessuno ci aiutava, come è avvenuto in Italia, dovevamo pagare tutto (...) Spesso, se io rompevo qualcosa, loro mi minacciavano e a fine mese non mi pagavano. D. C'è altro che vuole raccontare del periodo fra Burkina e Italia? R. Ho lasciato il Burkina perché venivo maltrattata. In Tunisia la stessa cosa. Io non posso parlare bene francese, neanche scrivere e quindi questo mi ha resa vulnerabile anche in Tunisia»; «Venivano le signore con le macchine, ci prendevano, ci portavano a casa per fare i lavori domestici e poi ci riportavano dove ci avevano prese (D. in sede di rilettura: Ha lavorato per più persone? R. Ho lavorato in Tunisia per una sola donna che mi veniva a prendere e mi faceva lavorare. D. Quali erano le condizioni di lavoro? R. Lavoravo dalle 8,00 alle 17,00 tutti i giorni. Solo la domenica rimanevo a casa. D. Veniva pagata? R. Secondo l'umore, mi pagava 300 dinar, 400 dinar»*.

Ha infine dichiarato di aver raggiunto l'Italia con l'aiuto di persone non meglio identificate: *«Quando ero in Tunisia, spesso andavo al negozio per fare la spesa e in questo momento ho incontrato una persona nel negozio, anche il*

PDF Eraser Free

capo del negozio che è un tunisino, e spesso loro mi dicevano “Abbiamo un viaggio per andare in Italia” (...) io avevo in quel momento 600 dinari e loro mi hanno detto che è poco, che dovevo aggiungere qualcosa. In questo momento ho venduto tutto quello che avevo nella casa, come fornello, tavolo sedia. E così ho preparato il viaggio».

A fronte della dichiarazione resa dal sig. T in sede amministrativa, secondo cui sarebbero giunti in Italia tramite il fidanzato di una sua amica, la ricorrente ha negato tale circostanza: «No, io non conosco nessuno (...) non eravamo in debito con nessuno. Nessuno in famiglia ha dato soldi (...) Come ho spiegato, sono io che ho deciso di partire dal Burkina e ho viaggiato da sola. Non ci sono trafficanti a cui dovevo dei soldi. Non c'è nessuno dietro al mio viaggio. Avevo già tanti problemi e non volevo trovarne altri».

Anche sulle circostanze della loro conoscenza le dichiarazioni divergono fra i due: «D. Alla scorsa udienza Traore ha raccontato che vi siete conosciuti ad Abidjan, dove entrambi cercavate lavoro. R. No, è lui che è venuto in Burkina per lavorare».

E' incontestato che la ricorrente abbia lasciato il Burkina Faso, dove ha vissuto fin da quando era una bambina, nel corso dell'anno 2019. Nel rapporto di quell'anno del **Dipartimento di Stato americano sul traffico di esseri umani in Burkina Faso**², si legge quanto segue:

«Profilo del traffico di esseri umani

Come riportato negli ultimi cinque anni, i trafficanti di esseri umani sfruttano vittime sia nazionali che straniere in Burkina Faso, e sfruttano all'estero vittime provenienti dal Burkina Faso (...).

Le ragazze sono sfruttate nella tratta a fini sessuali a Ouagadougou e nelle città minerarie. I bambini burkinabé — compresi orfani e minori di strada — vengono trasferiti in Costa d'Avorio, Mali e Niger per essere sottoposti a lavoro forzato o sfruttamento sessuale. Durante il periodo di riferimento, sono state identificate vittime adulte di tratta burkinabé in Mali e Tunisia.

In misura minore, i trafficanti reclutano donne con la promessa di impieghi apparentemente legittimi in Libano, Qatar, Arabia Saudita e, in misura minore, in Europa, per poi costringerle alla prostituzione. Le donne burkinabé sono inoltre sfruttate nel lavoro domestico in Medio Oriente.

Nel 2018, un'organizzazione internazionale ha rimpatriato circa 588 cittadini burkinabé dalla Libia, alcuni dei quali erano stati sfruttati dai trafficanti nel lavoro forzato nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura o nella tratta sessuale, a fronte di 845 rimpatri nel 2017.

A aprile 2019, un'organizzazione internazionale ha segnalato la presenza di 145.000 sfollati interni in Burkina Faso, a causa dell'instabilità derivante dagli attacchi terroristici. Il Paese costituisce inoltre un territorio di transito per i trafficanti che trasportano bambini dal Mali alla Costa d'Avorio, e donne e ragazze dalla Costa d'Avorio all'Arabia Saudita; è anche una rotta di passaggio per migranti ghanesi diretti in Libia e Italia, alcuni dei quali vittime di tratta. Bambini provenienti da Paesi confinanti — tra cui Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, Mali, Niger e Nigeria — sono sottoposti a lavoro forzato e sfruttamento sessuale. Donne provenienti da altri Paesi dell'Africa occidentale vengono reclutate con false

² <https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/burkina-faso#:~:text=With partial data from 30,provinces the previous reporting period.>

PDF Eraser Free

promesse di impiego in Burkina Faso e successivamente costrette alla prostituzione, al lavoro forzato in ristoranti o al servizio domestico. Ragazze nigeriane sono sfruttate sessualmente in Burkina Faso. Negli anni precedenti, le autorità hanno identificato trafficanti nepalesi che costringevano donne tibetane alla prostituzione in Burkina Faso, nonché cittadini singalesi in transito nel Paese presumibilmente diretti verso lavori forzati in un Paese terzo».

Nel suo **rapporto del 2025**³ il Dipartimento di Stato americano segnala che «Le Autorità di Transizione del Burkina Faso non soddisfano pienamente gli standard minimi per l'eliminazione della tratta di persone. Nonostante abbiano compiuto sforzi significativi in tal senso, non hanno dimostrato un incremento complessivo degli sforzi rispetto al periodo di riferimento precedente. Pertanto, il Burkina Faso è rimasto per il secondo anno consecutivo nella "Tier 2 Watch List"⁴.

Gli sforzi significativi compiuti hanno incluso l'adozione di misure per perseguire penalmente i reclutatori di manodopera fraudolenti, lo stanziamento di fondi per attività di prevenzione e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione pubblica. Le autorità di transizione hanno formato un maggior numero di funzionari sulla tratta di persone e perseguito un numero più elevato di trafficanti. Hanno inoltre proseguito un'iniziativa volta a individuare e indirizzare verso i servizi di assistenza donne e bambini vulnerabili senza fissa dimora o che vivevano di espedienti per strada, inclusi potenziali vittime di tratta. Tuttavia, le autorità non hanno segnalato alcuna indagine o condanna di trafficanti, né l'identificazione o il rinvio di vittime ai servizi di assistenza. L'attuazione incoerente delle procedure operative standard (SOP) per l'identificazione e il rinvio delle vittime ha ostacolato gli sforzi complessivi di protezione. Durante il periodo di riferimento, le autorità hanno trasferito alcuni minori associati a gruppi armati – potenziali vittime di tratta – agli attori della protezione, ma a causa di un insufficiente processo di screening non sono state adottate misure efficaci per evitare la punizione inappropriata di potenziali vittime per atti illeciti commessi come conseguenza diretta della tratta.

La complicità di funzionari pubblici nei crimini di tratta è rimasta una preoccupazione significativa. Le autorità di transizione avrebbero continuato a coscrivere individui, inclusi membri della magistratura, nelle milizie Volontari per la Difesa della Patria (VDP) – sostenute dal governo – come forma di ritorsione per aver criticato le autorità, pratica che potrebbe configurare lavoro forzato. I servizi di accoglienza, soprattutto per le vittime adulte, sono rimasti insufficienti(...)

Protezione

Gli sforzi di protezione sono rimasti insufficienti.

La gestione debole dei casi e la carenza di dati hanno limitato la capacità delle autorità di monitorare le vittime. Le autorità hanno procedure per l'identificazione e il rinvio delle vittime, ma l'applicazione è disomogenea. I servizi di accoglienza per adulti restano gravemente carenti. Le autorità collaborano con organizzazioni internazionali per identificare potenziali vittime tra rifugiati e sfollati, ma non hanno segnalato risultati. Nonostante la legge del 2018 preveda misure di protezione

³ <https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/burkina-faso/>

⁴ Paese che non rispetta pienamente gli standard, sta compiendo alcuni sforzi, ma il numero di vittime identificate è molto basso rispetto al problema, oppure mancano prove di un aumento reale degli sforzi rispetto all'anno precedente, oppure si fa affidamento su impegni futuri più che su risultati concreti. È quindi un avvertimento temporaneo: se non mostra progressi entro l'anno successivo, può essere retrocesso a Tier 3

PDF Eraser Free

giudiziaria per le vittime (testimonianza a porte chiuse, assistenza legale, possibilità di risarcimento), la loro applicazione resta limitata».

Per quanto riguarda, invece, l'**Algeria, Paese di transito** della ricorrente, nel rapporto 2025 del Dipartimento di Stato americano sul traffico di esseri umani⁵, riguardante gli ultimi cinque anni, si legge quanto segue:

«Profilo della tratta - La tratta colpisce tutte le comunità.

La presente sezione riassume le informazioni fornite dal governo e dalla società civile sulla natura e la portata del fenomeno negli ultimi cinque anni. I trafficanti di esseri umani sfruttano vittime sia locali che straniere in Algeria, e sfruttano anche persone provenienti dall'Algeria all'estero (...) I migranti subsabariani privi di documenti, provenienti principalmente da Burkina Faso, Benin, Camerun, Guinea, Liberia, Mali, Niger, Nigeria e Sierra Leone, sono i più vulnerabili alla tratta a fini di sfruttamento sessuale e lavorativo in Algeria, soprattutto a causa del loro status migratorio, della povertà e, in alcuni casi, delle barriere linguistiche.

Le donne sole e le donne che viaggiano con bambini sono particolarmente esposte alla tratta sessuale e al lavoro domestico forzato.

Anche rifugiati e richiedenti asilo risultano vulnerabili alla tratta, sia prima che durante la migrazione verso l'Algeria. In alcuni casi, i trafficanti reclutano i migranti con false promesse di lavoro, per poi sfruttarli in Algeria nel settore del sesso o del lavoro forzato.

Più spesso, gli adulti africani subsabariani entrano in Algeria volontariamente, spesso con l'assistenza di passeur o reti criminali, e molti restano nel Paese lavorando nel mercato informale. Di fronte a opportunità limitate, numerosi migranti lavorano illegalmente nell'edilizia, mentre altri si dedicano ad attività di prostituzione commerciale per inviare denaro a casa, esponendosi così a rischio di sfruttamento sessuale e servitù per debiti. I trafficanti sfruttano le vittime in ristoranti, abitazioni private o cantieri informali, rendendo difficile per le autorità individuare vittime e responsabili. Alcuni migranti contraggono debiti con i passeur, che poi li costringono al lavoro forzato o alla prostituzione una volta giunti in Algeria (...)

Nella città meridionale di Tamanrasset – principale punto di transito verso altre città algerine – i passeur e i trafficanti sfruttano le donne migranti subsabariane indebitate in condizioni di servitù per debiti, spesso attraverso servizio domestico forzato, accattonaggio forzato e sfruttamento sessuale. Alcuni migranti contraggono debiti anche con connazionali che controllano quartieri etnici segregati di Tamanrasset: questi individui pagano i debiti ai passeur e poi costringono i migranti al lavoro vincolato o alla prostituzione. I passeur tuareg e mauri operanti nel nord del Mali e nel sud dell'Algeria costringono o inducono con la forza gli uomini a lavorare come muratori o meccanici, le donne a lavare piatti, panni e automobili, e i bambini ad attingere acqua dai pozzi.

Recenti rapporti segnalano che le reti nigeriane di tratta si sono rafforzate in Algeria: le precedenti rotte di traffico dalla Nigeria (stato di Edo) attraverso Agadez, in Niger, verso la Libia, si sarebbero spostate verso l'Algeria (...) I trafficanti sfruttano donne e ragazze straniere, in prevalenza migranti subsabariane, in bar e bordelli informali, spesso gestiti da

⁵ <https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/algeria/#:~:text=Criminal networks exploit young adult,sex, cooking, and cleaning.>

PDF Eraser Free

membri delle stesse comunità di provenienza, anche nelle città di Tamanrasset, Orano e Algeri. Reti criminali sfruttano giovani donne subsahariane nella prostituzione in Algeria. Molte donne migranti subsahariane nel sud del Paese intraprendono relazioni di convenienza con uomini migranti per ottenere alloggio, cibo, sicurezza o denaro in cambio di sesso, cucina e pulizie: sebbene tali relazioni siano presentate come consensuali, espongono comunque le donne al rischio di tratta (...)

In merito alla **Tunisia**⁶, **altro Paese in cui la ricorrente è transitata**, sempre nel rapporto 2025 del Dipartimento di Stato americano si legge: *«Profilo della tratta - La tratta di esseri umani colpisce tutte le comunità. La presente sezione riassume le informazioni fornite dal governo e dalla società civile sulla natura e l'estensione del fenomeno negli ultimi cinque anni.*

I trafficanti di esseri umani sfruttano in Tunisia sia vittime locali che straniere, e sfruttano anche persone provenienti dalla Tunisia all'estero (...). I migranti e rifugiati sono particolarmente vulnerabili alla tratta sessuale, alla servitù domestica e ad altre forme di lavoro forzato in Tunisia.

I trafficanti sfruttano in misura crescente donne provenienti dall'Africa occidentale, in particolare dalla Costa d'Avorio, costringendole alla servitù domestica in abitazioni private.

Organizzazioni internazionali segnalano che altri migranti costringono donne migranti alla prostituzione in cambio di cibo, acqua, beni di prima necessità o per pagare la traversata del Mediterraneo (...)

Rapporti di organizzazioni internazionali segnalano un aumento delle reti criminali che rapiscono migranti ai confini tra Algeria e Tunisia, li trattengono nella zona di Sfax e li torturano per estorcere riscatti; tali reti possono inoltre assoggettare i migranti a sfruttamento sessuale e lavorativo.

Operatori umanitari che assistono i migranti forzatamente dislocati nelle aree di confine riferiscono che alcuni residenti costringono donne migranti a rapporti sessuali in cambio di cibo, acqua e servizi essenziali, configurando una forma di tratta a fini di sfruttamento sessuale».

Dunque, il racconto della ricorrente, valutato alla luce delle sopra riportate COI e dei parametri di attendibilità soggettiva di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, nonché in conformità con le Linee guida sull'identificazione delle vittime di tratta emanate da UNHCR e Commissione nazionale per il diritto d'asilo, presenta plurimi indicatori di sfruttamento e coerenti elementi di vulnerabilità personale.

Dalla narrazione emergono, infatti, ripetute forme di violenza fisica e sessuale, unite a condizioni di sfruttamento lavorativo e sessuale durante il percorso migratorio, elementi che si inseriscono in un quadro di particolare fragilità personale, già radicata nell'esperienza di violenza domestica subita in Burkina Faso e aggravata dall'analfabetismo, dall'assenza di reti familiari di sostegno e dal contesto di estrema povertà. Tali circostanze, nel loro insieme, inducono il Collegio a ritenere che verosimilmente la ricorrente sia stata non solo vittima di violenza domestica in Burkina Faso, ma anche sfruttata e sottoposta a condotte tipiche

⁶ <https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/tunisia#:~:text=Of the 524 identified victims,in unspecified forms of trafficking>

PDF Eraser Free

della tratta di esseri umani lungo il suo tragitto migratorio attraverso il Niger, l'Algeria e la Tunisia, prima dell'arrivo in Italia.

5.

Come noto, una volta accertata la credibilità del richiedente, si rende necessaria una seconda fase di valutazione giuridica, volta a stabilire se i fatti e le circostanze allegare siano idonei a integrare un fondato timore di persecuzione o un rischio effettivo di danno grave, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale richiesta (cfr. CGUE, Grande Sezione, sentenza 5 settembre 2012, cause riunite C-71/11 e C-99/11, Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z, EU:C:2012:518).

A tal fine, occorre preliminarmente procedere a un accertamento incidentale relativo alla **cittadinanza** della ricorrente, la quale risulta essere nata intorno all'anno 2000 in Costa d'Avorio da madre ivoriana e padre burkinabé.

La legge n. 61-415 del 14 dicembre 1961 (*Code de la nationalité ivoirienne*), come modificata dalla legge n. 72-852 del 21 dicembre 1972 e, da ultimo, dalla legge n. 2013-653 del 13 settembre 2013⁷, dispone all'art. 6 che:

«Sono cittadini ivoriani:

- il figlio legittimo o legittimato nato in Costa d'Avorio, salvo che entrambi i genitori siano stranieri;*
- il figlio nato fuori dal matrimonio in Costa d'Avorio, salvo che la filiazione sia legalmente provata nei confronti di entrambi i genitori stranieri o di uno solo di essi».*

L'art. 48 stabilisce che:

«Perde la cittadinanza ivoriana il cittadino maggiorenne che acquisisce volontariamente una cittadinanza straniera o che dichiara di riconoscere una tale cittadinanza. Tuttavia, per un periodo di quindici anni a decorrere dall'iscrizione nei registri di censimento, tale perdita è subordinata all'autorizzazione del Governo, concessa con decreto adottato su relazione del Ministro della Giustizia, previa consultazione dei Ministri della Sanità Pubblica e della Difesa Nazionale».

L'art. 49 (legge n. 72-852 del 21 dicembre 1972) aggiunge che:

«Il cittadino ivoriano, anche se minorenni, che, in virtù di una legge straniera, possiede di pieno diritto una doppia cittadinanza, può essere autorizzato con decreto a rinunciare alla qualità di cittadino ivoriano. Il minore, se del caso, deve essere autorizzato o rappresentato secondo le modalità previste dall'articolo 30».

Ne consegue che **la doppia cittadinanza è ammessa dall'ordinamento ivoriano**, salvo i casi di rinuncia volontaria o di acquisizione di altra cittadinanza con autorizzazione governativa.

Nel caso in esame, la ricorrente, **nata in Costa d'Avorio da madre ivoriana**, deve considerarsi **ivoriana di diritto**, pur in assenza di documenti, non risultando che la madre abbia mai perduto la cittadinanza, ad esempio per naturalizzazione in altro Paese.

⁷ <http://citizenshiprightsfrfrica.org/wp-content/uploads/Cote-dIvoire-Code-de-la-nationalite-No-61-415-modifie-2013.pdf>

PDF Eraser Free

La Commissione Territoriale ha basato le proprie conclusioni su tale dato, limitandosi a ritenere la ricorrente cittadina della Costa d'Avorio – come da dichiarazione risultante dal modello C3 – senza tuttavia esaminare la possibile **attribuzione della cittadinanza in linea paterna**, essendo il padre cittadino del **Burkina Faso**.

Il **Codice delle persone e della famiglia del Burkina Faso**⁸ all'art. 140 all'art. 140, dispone:

«È burkinabé il figlio nato da padre o madre burkinabé. Tuttavia, se uno solo dei genitori è burkinabé e il figlio non è nato in Burkina Faso, egli ha la facoltà di rinunciare alla cittadinanza burkinabé nei sei mesi che precedono la maggiore età».

Pertanto, la ricorrente ha **acquisito alla nascita anche la cittadinanza burkinabé**, in quanto figlia di padre originario del Burkina Faso e non risulta che vi abbia rinunciato nei modi prescritti.

Si rende dunque necessario verificare se le legislazioni dei due Paesi consentano il **cumulo di cittadinanze**.

Dallo studio congiunto UNHCR–IOM “Nationality, Migration and Statelessness in West Africa” (2015)⁹, pagg. 26 ss, emerge che:

Tra i quindici Stati membri della CEDEAO (ECOWAS), solo Capo Verde, Ghana, Guinea-Bissau, Sierra Leone e Niger (quest'ultimo dal novembre 2014) dichiarano esplicitamente che la doppia cittadinanza è generalmente consentita.

Negli altri casi, le regole si ricavano dalle disposizioni relative alla **perdita della cittadinanza** o alle **condizioni per la naturalizzazione**: in alcuni Paesi, infatti, un cittadino di origine perde la propria cittadinanza quando ne acquisisce un'altra, mentre in altri chi si naturalizza deve rinunciare alla cittadinanza precedente.

In base a tali regole, cinque Paesi vietano la doppia cittadinanza in alcune circostanze:

- solo per chi si naturalizza (Gambia); oppure
- solo per i cittadini per nascita che acquisiscono volontariamente un'altra cittadinanza, i quali la perdono automaticamente (**Costa d'Avorio**, Guinea e Niger fino al 2014).

La legge del Senegal sembra appartenere a quest'ultima categoria, poiché prevede la perdita della cittadinanza in caso di acquisizione volontaria di un'altra, ma la prassi ufficiale è di permettere la doppia cittadinanza.

Nel Benin, la legge adotta una formula simile a quella di altri Paesi francofoni (ad esempio l'Algeria), secondo cui una persona perde la cittadinanza solo se autorizzata dal governo a farlo al momento dell'acquisizione di una cittadinanza straniera; dunque, la norma funge più da garanzia contro l'apolidia che da divieto di doppia cittadinanza.

⁸ Burkina Faso: Code des personnes et de la famille, -, November 1989, <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1989/fr/103276> [accessed 19 October 2025]

⁹ Bronwen Manby, Nationality, Migration and Statelessness in West Africa, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Organization for Migration (IOM), June 2015, <https://www.refworld.org/reference/research/unhcr/2015/en/106477> [accessed 20 October 2025]

PDF Eraser Free

Altri tre Paesi sono **silenti sulla questione, o permettono la doppia cittadinanza nella maggior parte dei casi: Burkina Faso, Mali e Nigeria.**

Il Togo sembra vietare la doppia cittadinanza sia ai cittadini naturalizzati sia a quelli di nascita; tuttavia, l'interpretazione prevalente è che un cittadino d'origine debba chiedere l'autorizzazione a rinunciare alla propria cittadinanza, per cui la doppia cittadinanza è realmente vietata solo a chi si naturalizza.

La Liberia mantiene uno dei divieti più rigidi dell'intero continente africano, non ammettendo la doppia cittadinanza in nessuna circostanza e stabilendo un'ampia serie di comportamenti che creano la presunzione di doppia cittadinanza e la conseguente revoca automatica della cittadinanza liberiana (incluso, ad esempio, il voto in un altro Paese).

Nel complesso, quindi: nove Paesi consentono la doppia cittadinanza in quasi tutte le circostanze; cinque Paesi la permettono in alcune circostanze; uno solo (Liberia) la vieta completamente.

Le maggiori ambiguità riguardano la formulazione, comune nei Paesi francofoni, secondo cui una persona che acquisisce volontariamente un'altra cittadinanza perde la cittadinanza d'origine, ma tale perdita è subordinata all'autorizzazione del ministero competente.

Queste disposizioni furono scritte in un'epoca in cui si presumeva che la maggior parte dei Paesi non ammettesse la doppia cittadinanza: perciò, chi desiderava acquisirne un'altra doveva necessariamente rinunciare alla propria; al tempo stesso, gli Stati volevano evitare che qualcuno cambiasse cittadinanza solo per sfuggire ad obblighi come il servizio militare.

Tuttavia, **la norma si applica solo a chi acquisisce volontariamente una nuova cittadinanza, e non a chi nasce con due cittadinanze.**

In pratica, l'interpretazione e l'applicazione ufficiale di queste leggi variano molto:

– in Senegal, un testo quasi identico a quello di **Costa d'Avorio** e Guinea (e precedentemente del Niger) **è interpretato come permesso alla doppia cittadinanza;**

– in Guinea e Niger, è noto che molti (anche alti funzionari) abbiano acquisito una seconda cittadinanza, ma nessuno è stato privato formalmente di quella d'origine;

– solo in Costa d'Avorio vi è un reale tentativo di applicare le norme sulla perdita della cittadinanza in caso di acquisizione di un'altra, ma in modo altamente politicizzato.

In buona sostanza, l'analisi complessiva condotta dallo studio UNHCR–IOM conclude che **la doppia cittadinanza è ammessa in Burkina Faso e, pur formalmente limitata in Costa d'Avorio, la relativa disciplina non si applica a chi possieda due cittadinanze per nascita, bensì soltanto a chi acquisisca volontariamente una seconda cittadinanza.**

Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, ricorrendone i presupposti, si può qui ritenere in via incidentale (che non fa stato) che la ricorrente sia **titolare di doppia cittadinanza ivoriana e burkinabé**, avendo acquisito **la cittadinanza ivoriana sia iure sanguinis, per discendenza materna,**

PDF Eraser Free

sia **iure soli**, per **nascita sul territorio della Costa d'Avorio**, e **la cittadinanza burkinabé iure sanguinis**, per **discendenza paterna**.

5.1

A seguito di tale accertamento, si rende quindi necessario procedere alla valutazione del bisogno di protezione in riferimento a ciascuno dei due Stati di cittadinanza, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007 - artt. 2, lett. n) e 3, co. 3, lett. e) - secondo cui, nel caso di persone con più cittadinanze, la protezione internazionale può essere riconosciuta solo se l'interessato non può o non vuole, per fondato timore di persecuzione o di danno grave, avvalersi della protezione di nessuno degli Stati di cui è cittadino.

La ricorrente ha sempre vissuto in **Burkina Faso** e, sulla base del suo vissuto personale e delle informazioni sul Paese di origine sopra richiamate, in caso di rimpatrio si troverebbe esposta a un rischio concreto di re-trafficking o, nella migliore delle ipotesi, considerata la sua estrema vulnerabilità, al rischio di essere nuovamente costretta a prostituirsi per sopravvivere.

A maggior ragione, un rientro in **Costa d'Avorio** – Paese nel quale la ricorrente, pur formalmente cittadina, non ha mai vissuto né dispone di alcun riferimento familiare o sociale – la esporrebbe a un rischio analogo di nuove forme di sfruttamento e tratta, in assenza di una rete di protezione e di effettive possibilità di reinserimento.

Le COI attestano, peraltro, che la Costa d'Avorio è tuttora interessata in modo significativo dal fenomeno della tratta di esseri umani.

Come documentato nei rapporti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (USDOS – *Trafficking in Persons Report*), i trafficanti sfruttano in Costa d'Avorio donne e ragazze, ivoriane e straniere, in lavori forzati nei servizi domestici e nella ristorazione, nonché a fini di sfruttamento sessuale.

Alcuni leader religiosi e comunitari ivoriani, anche in collaborazione con soggetti all'estero, reclutano giovani donne per destinarle a impieghi in Medio Oriente ed Europa, in condizioni che rientrano nello schema tipico della tratta.

Lo stesso USDOS evidenzia che i migranti ivoriani in Libia e Tunisia sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento, e che negli ultimi anni è aumentato il numero di donne ivoriane e minori non accompagnati giunti in Italia¹⁰. Da uno studio condotto tra un campione di donne ivoriane tornate in patria tramite l'assistenza di OIM, è emerso come molte di loro, durante il viaggio migratorio, abbiano lavorato in condizioni descritte come molto dure (lavoro fisicamente estenuante che causava malattie, maltrattamenti da parte dei datori di lavoro e nessuna retribuzione, tra le altre cose), principalmente nel settore dei servizi (lavoro domestico). Nel 43% dei casi presi in considerazione il lavoro non era retribuito e nel 25% era forzato, il più

¹⁰ USDOS, 2022 Trafficking in Persons Report: Cote d'Ivoire, 29 luglio 2022, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/cote-divoire/>.

PDF Eraser Free

delle volte per ripagare le persone che avevano “facilitato” i loro viaggi, o che facevano parte di reti della tratta di esseri umani.¹¹ Lo stesso studio ha altresì rivelato che, al momento della partenza dalla Costa d’Avorio, il 38% delle donne intervistate avesse contattato, principalmente tramite parenti o amici, un coxueur (un intermediario) o uno smuggler che ha facilitato il viaggio (fornendo documenti di viaggio, tramite ricerca di lavoro ecc.). Coloro che hanno espresso l’intenzione di migrare sono state messe “sotto contratto” al momento della partenza, in situazioni per modalità corrispondenti alla tratta di esseri umani (sequestro del passaporto, lavoro forzato e non pagato per ripagare un “debito” di cui la migrante non era nemmeno a conoscenza).¹² In particolare, la maggior parte delle donne ha riferito di essere stata vittima, durante il viaggio migratorio, di varie forme di sfruttamento, quali il lavoro forzato, la violenza sessuale o la prostituzione. La maggior parte degli abusi è avvenuta sul posto di lavoro (58%) o lungo il percorso (39%). Gli abusi hanno spesso avuto ripercussioni sulla salute fisica delle donne coinvolte: la maggior parte delle intervistate hanno parlato di momenti in cui hanno dovuto usare il proprio corpo, volontariamente o con la forza, per rimanere in vita e proseguire il proprio cammino, poiché non avevano aiuti.¹³ **In caso di rientro nel Paese di origine, le donne ivoriane rischiano di subire una doppia discriminazione, in quanto donne ed in quanto migranti di ritorno che hanno “fallito” la realizzazione del piano migratorio. Le donne al rientro vengono stigmatizzate, da amici e familiari, nonché dalla società in generale, soprattutto nel caso in cui siano rimaste incinta durante il viaggio, volontariamente o con la forza, o se siano state violentate.**¹⁴ Sebbene i dati raccolti nello studio si riferiscano ad un campione di donne, alla luce delle COI citate, le condizioni di sfruttamento e violenze subite nel corso del viaggio possono ritenersi esperienze comuni delle donne che partono dalla Costa d’Avorio. Quanto al ruolo dello stato nella protezione delle vittime di tratta e nella prevenzione del fenomeno, si osserva che, benché la tratta di esseri umani sia vietata dalla nuova Costituzione, i

¹¹ A. Nanquette, Irregular migration and vulnerability of Ivorian women returnees, in Migration in West and North Africa and across the Mediterranean Trends, risks, development and governance, 2020, p. 243, <https://publications.iom.int/system/files/pdf/ch19-irregular-migration-and-the-vulnerability.pdf>.

¹² A. Nanquette, Irregular migration and vulnerability of Ivorian women returnees, in Migration in West and North Africa and across the Mediterranean Trends, risks, development and governance, 2020, p. 244, <https://publications.iom.int/system/files/pdf/ch19-irregular-migration-and-the-vulnerability.pdf>.

¹³ A. Nanquette, Irregular migration and vulnerability of Ivorian women returnees, in Migration in West and North Africa and across the Mediterranean Trends, risks, development and governance, 2020, p. 244, <https://publications.iom.int/system/files/pdf/ch19-irregular-migration-and-the-vulnerability.pdf>.

¹⁴ A. Nanquette, Irregular migration and vulnerability of Ivorian women returnees, in Migration in West and North Africa and across the Mediterranean Trends, risks, development and governance, 2020, p. 245, <https://publications.iom.int/system/files/pdf/ch19-irregular-migration-and-the-vulnerability.pdf>.

PDF Eraser Free

programmi del governo per le vittime non sono ritenuti adeguati.¹⁵ Secondo USDOS, benché siano stati compiuti notevoli passi avanti, il governo della Costa d'Avorio non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del fenomeno. In particolare, il Governo, pur avendo sviluppato un progetto di Meccanismo Nazionale di Referral (NRM) e avendo fornito formazioni contro la tratta alle forze dell'ordine ed ai funzionari giudiziari, non ha soddisfatto gli standard minimi in diversi settori chiave. Le forze dell'ordine non hanno una formazione specializzata né risorse per indagare sui casi di tratta e per identificare le vittime. Inoltre, il comitato interagenzia contro la tratta (CNLTP) non si è riunito né ha coordinato le attività contro la tratta ed il Governo non ha stanziato un budget dedicato per le operazioni del CNLTP per vari anni consecutivi. Rifugi e servizi, soprattutto per le vittime adulte, sono altresì inadeguati.¹⁶

L'USDOS, anche nell'ultimo *Trafficking in Persons Report 2024*¹⁷, conferma che il governo ivoriano **non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione della tratta**, pur avendo compiuto alcuni progressi (adozione di un nuovo piano d'azione nazionale e incremento delle indagini). Permangono tuttavia criticità strutturali: insufficienza di rifugi e servizi di assistenza, specialmente per le vittime adulte; assenza di formazione specializzata e risorse per le forze dell'ordine; mancata individuazione di casi di tratta minorile da parte degli ispettori del lavoro, persino nel settore del cacao; debolezza del CNLTP, privo di autorità e risorse per un efficace coordinamento interistituzionale.

Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalla ricorrente – lette alla luce del suo vissuto e delle COI esaminate – **consentono di ritenere fondato un rischio persecutorio individuale** riconducibile alla condizione di genere e alla precedente esperienza di tratta e sfruttamento **idoneo a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiata**.

In primo luogo, il fatto che la ricorrente abbia già subito atti di persecuzione costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 251/2007, un serio indizio della fondatezza del timore di subire persecuzioni future.

In secondo luogo, la Corte di Cassazione, Sez. I, nella Sentenza n. 2464 del 3 febbraio 2021, rispetto all'elemento del timore, afferma che esso deve essere *«fondato»* e non necessariamente caratterizzato da *«certezza»*, e soprattutto deve essere *«messo in relazione con la situazione specifica del richiedente, e quindi del contesto dal quale lo stesso proviene»*, concludendo che *«la donna che riferisce di esser stata vittima, o potenziale vittima di tratta, rientra a pieno titolo*

¹⁵ Freedom House, FREEDOM IN THE WORLD 2022, Côte d'Ivoire, para. G4, 24 febbraio 2022, <https://freedomhouse.org/country/cote-divoire/freedom-world/2022>

¹⁶ USDOS, 2022 Trafficking in Persons Report: Cote d'Ivoire, 29 luglio 2022, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/cote-divoire/>.

¹⁷ <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/cote-divoire/>

PDF Eraser Free

*nell'ambito di applicazione della protezione internazionale, sia con riguardo al timore immediato di tornare nel proprio Paese di origine ed essere in tal modo nuovamente esposta al pericolo dal quale essa è fuggita, sia con riferimento alla cd. "rivittimizzazione"», intesa come re-immissione in un contesto sociale in cui le donne vittime di violenza sono stigmatizzate, ma anche con riguardo ad aspetti non direttamente connessi a quella condizione «**ma legati al contesto socio-economico degradato, o all'ambiente a forte connotazione maschilista, in cui si realizza la condizione di marginalità della donna, alla quale può -in via di fatto- essere negato financo il diritto di accedere alle ancorché scarsamente effettive forme di protezione previste dalla normativa locale**».*

Pertanto, nel caso in esame, la ricorrente – donna priva di rete familiare, analfabeta, in povertà estrema, già vittima di maltrattamenti, sfruttamento e prostituzione – si troverebbe, in caso di rimpatrio in uno dei due Paesi di cittadinanza, esposta a un rischio concreto di essere nuovamente inserita in circuiti di sfruttamento, **oltre che patire grave stigma**.

Alla luce di tutto quanto sopra, ad avviso del Collegio può considerarsi provata – dalle dichiarazioni prestate davanti alla Commissione Territoriale ed in Tribunale, corroborate dalle COI consultate – la sussistenza di entrambi gli elementi identificativi dello **status** di rifugiato, ossia, il rischio di persecuzione a motivo del suo genere, e l'incapacità dello Stato come attore di protezione.

Non vi è dubbio che la ricorrente – che in Italia lavora pressoché con continuità dal 2024, seppure con contratti a tempo determinato, e dispone di un reddito idoneo a garantirle un sostentamento dignitoso (cfr. doc. 27 contratto di lavoro con Avi.coop, gruppo Amadori, 17.04.2025–31.12.2025; doc. 29 buste paga; doc. 28 dichiarazione di ospitalità; doc. 23 contratto Longlife Formula Srl - Grand Hotel Castrocaro) – si troverebbe, in caso di rimpatrio in Burkina Faso o in Costa d'Avorio, esposta a gravi violazioni dei diritti fondamentali, tali da compromettere la sua incolumità e la possibilità di condurre una vita dignitosa.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene vada riconosciuto alla ricorrente, vittima di violenza domestica e tratta, lo **status** di rifugiata a norma degli artt. 7 e 8 lett. d) del D.lgs. n. 251/2007, sussistendo il fondato timore che la medesima possa subire nuova persecuzione nei due Paesi di cui ha cittadinanza in ragione dell'appartenenza al gruppo sociale delle donne.

Va precisato che, sebbene la difesa abbia formalmente limitato la domanda al riconoscimento della protezione sussidiaria, nei giudizi in materia di protezione internazionale le **domande hanno natura autodeterminata**.

Il giudice è pertanto tenuto a verificare tutte le possibili forme di protezione compatibili con i fatti allegati, trattandosi di diritti fondamentali non suscettibili di limitazioni processuali meramente formali.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (v. Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2018, n. 32046; Cass. 24 marzo 2011, n. 6879; Cass. 27 marzo 2020, n. 7546; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819), chiarendo che ciò

PDF Eraser Free

che rileva non è la qualificazione giuridica invocata, ma la situazione di fatto prospettata, purché idonea a integrare i presupposti di una delle forme di protezione previste.

Tale principio resta fermo anche quando il richiedente abbia espressamente limitato la propria domanda ad alcune forme di protezione, poiché tale limitazione non può valere come rinuncia tacita alle altre, qualora i fatti dedotti risultino pertinenti anche rispetto a queste ultime (cfr. Cass. SU 26242/2014; Cass. n. 8819/2020).

Ne consegue che, riconosciuto lo **status** di rifugiata, devono ritenersi assorbite le domande subordinate di protezione sussidiaria e protezione speciale.

6.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, come riconosciuto da giurisprudenza costante (Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012: «Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato»).

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis D.lgs 25/08,
in accoglimento del ricorso,
riconosce alla ricorrente lo **status** di rifugiato;
nulla sulle spese.
Si comunichi.

Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 17 ottobre 2025.

Il Giudice est.
Dott. Maria Cristina Borgo

Il Presidente
Dott. Marco Gattuso